

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/06/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31730-perch-il-compenso-del-difensore-nei-procedimenti-di-affidamento-e-adozione-a-spese-dello-stato-si-divide-per-met>

Autore: Ianniello Nicola

**Perché il compenso del difensore nei procedimenti di affidamento e adozione a spese dello Stato si divide per metà?**

**LA CORTE D'APPELLO di ROMA**  
**Sezione Minorenni**

**ORIGINALE**

Composta dai magistrati:

*CONS CORSETTI*

<b>dott. Enrica Maria</b>	<b>MAZZACANE</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Rosanna</b>	<b>SCIRE' RISICHELLA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott. Germana</b>	<b>CORSETTI</b>	<b>Consigliere rel.</b>
<b>dott. Carla</b>	<b>SCARFAGNA</b>	<b>Consigliere on.</b>
<b>dott. Fiore</b>	<b>BRUNO</b>	<b>Consigliere on.</b>

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*R.G.*

*51898/10*

Nel procedimento iscritto al n. 51898 del ruolo degli affari diversi dell'anno 2010 promosso con opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 19-1-2010 dalla Corte di Appello di Roma-sezione minorenni- e vertente

tra

*L*

**Avv. IANNIELLO Nicola**, quale curatore speciale del minore Besleaga Valentino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via anticipat e provvisoria con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati

Con decreto in data 19-1-2010 la Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, su istanza dell'avvocato Nicola Ianniello, nominato curatore speciale del minore Besleaga Valentino (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il 24 luglio 2008), ha liquidato in favore dello stesso la somma di euro 950,00 (di cui euro 600,00 per onorari ed euro 350,00 per diritti, così ridotti della metà ai sensi dell'articolo 130 del T.U. 30-5-2002 n. 115), per l'attività svolta nel procedimento numero 9008/2008 instaurato da Tellini Maurizio per ottenere l'annullamento del decreto del Tribunale per i minorenni di Roma in data 3/4/2008 di nomina del curatore e autorizzazione dello stesso a proporre un'azione di impugnazione del riconoscimento del minore Valentino Besleaga.

A fondamento dell'opposizione, il curatore lamenta:

- a) che il giudicante abbia erroneamente applicato l'articolo 130 T.U. n. 115/02, riducendo della metà gli onorari e diritti già precedentemente liquidati, sebbene l'articolo 143 del testo unico citato, riguardante i procedimenti di adozione e affidamento, stabilisca la misura del compenso rimandando alla norma generale dell'art. 82 del testo unico, senza aggiungere alcunché in ordine ad altre possibili misure applicabili, e quindi nonostante l'autonomia della norma, tenuta distinta anche dalla materia della volontaria giurisdizione;
- b) che il decreto non sia stato motivato laddove non accoglie i valori tariffari esposti nella nota spese, non considerando nemmeno la voce riguardante l'attività svolta per la redazione e la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al locale Consiglio dell'ordine degli avvocati, come ormai ammesso da costante giurisprudenza di legittimità;
- c) che siano state ingiustamente applicate le competenze al di sotto dei minimi tariffari nonostante il riferimento ai valori minimi previsti dalle tariffe forensi;
- d) che sia stato erroneamente richiesto il versamento del contributo unificato, pur trattandosi di procedura derivata e accidentale, connessa con il procedimento per il quale è stata deliberata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'opponente chiede pertanto che si provveda alla liquidazione del compenso nella misura esposta nella nota spese allegata, depositata il 10/12/2009 nel procedimento numero 9008/08, nonché delle spese, diritti accessori di legge del presente procedimento.

Il P.G. ha concluso per la reiezione dell'opposizione ritenendo il decreto adeguatamente motivato, atteso che il mancato accoglimento dei valori esposti appare conseguente alla valutazione generale dell'attività svolta.

Il Tellini non si è costituito.

All'esito dell'esame degli atti, è avviso della Corte che l'opposizione sia infondata.

L'art. 143 del T.U. n. 115/2002 prevede che, nei processi previsti dalla legge 4-5-83 n. 184, come modificata dalla legge 28-3-2001 n. 149, siano pagati dall'erario, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e che gli stessi siano liquidati nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83.

Orbene, la circostanza che, per tali processi, siano stati richiamati esclusivamente gli articoli citati, secondo l'opponente, costituisce un indice della volontà del legislatore di considerare gli stessi autonomamente e di non estendere, analogamente a quanto avviene per il processo penale, la norma di cui all'articolo 130 del testo unico citato, che prevede, nell'ambito della processo civile, amministrativo, contabile e tributario, la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico.

Tale assunto non è condivisibile.

L'articolo 143 T.U. cit. ha preso in considerazione specificamente i processi previsti dalla legge numero 184/83, nell'attesa dell'emanazione di una specifica disciplina della difesa d'ufficio, per regolamentare gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disciplinandoli diversamente da quanto previsto dall'articolo 131 della legge numero 115 / 2002, che opera una distinzione tra spese prenotate a debito e spese anticipate dall'erario.

La circostanza, dunque, che la norma non rimandi espressamente all'articolo 130 (secondo il quale "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e dal consulente tecnico di parte sono ridotti della metà*") , non è realtà significativa, dal momento che si tratta di una disposizione applicabile in via generale al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, così come sono applicabili in via generale ai processi predetti le disposizioni che riguardano la istituzione del patrocinio a spese dello Stato, le condizioni per l'ammissione e le modalità del procedimento per la relativa ammissione.

Né si ritiene che possa essere tratto argomento contrario dal fatto che, per quanto riguarda il processo tributario, all'articolo 141, si sia detto espressamente che gli importi liquidati a titolo di onorari e spese devono essere ridotti della metà.

In questo caso infatti tale specificazione si è resa necessaria, in quanto in tale procedimento chi è ammesso al patrocinio può nominare non solo un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 ma anche un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di quell'articolo 12 comma due del decreto legislativo 31-12-92 numero 546 e successive modificazioni (art. 140 T.U. cit.), per cui si è dovuto ribadire anche per questi ultimi quali fossero le modalità di liquidazione degli onorari e delle spese.

Correttamente pertanto i compensi spettanti all'Avv. Ianniello sono stati ridotti della metà ai sensi dell'articolo 130 testo unico cit, norma che, riferendosi genericamente a tutti gli importi spettanti al difensore, si applica non solo agli onorari ma anche alle competenze, indipendentemente dalla circostanza che in tal modo la liquidazione finale giunga ad essere inferiore ai valori minimi di cui alle tariffe forensi.

Quanto poi alla doglianza concernente la mancata presa in considerazione delle voci menzionate nella nota spese, è avviso della Corte che essa sia ugualmente infondata, dal momento che la somma tenuta in considerazione della Corte d'appello e sulla base della quale è stata operata la riduzione è addirittura superiore all'importo indicato nella suddetta nota, le cui voci evidentemente sono state ritenute dovute.

Difetta infine la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla contestata spettanza del contributo unificato relativamente alla procedura in esame (trattandosi di procedura derivata e accidentale o comunque connessa con quella per la quale è stata deliberata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), in quanto devoluta alla giurisdizione tributaria.

L'opposizione deve essere pertanto respinta.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle controparti.

PQM

Respinge l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in data 19-1-2010 dalla Corte di Appello di Roma-sezione minorenni nei confronti dell'Avv. Nicola Ianniello.

Nulla per le spese.

Roma, 9-11-2010

Il Consigliere estensore



**Depositata in Cancelleria**



Oggi 12-5-11

IL CANCELLIERE C1

Clara Rietti

4

Il Presidente

